Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 17 novembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 17 novembre 1967, n. **1036.**

Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162, concernente la istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare la durata dell'applicazione di detta addizionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata al 31 dicembre 1969 l'applicazione dell'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì novembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **1037.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di farmacia può essere istituito il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la « laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di farmacia rilascia anche la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Dopo la tabella XXVII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, assumendo il numero XXVII-*bis* la tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1967-68 è istituito presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università anzidetta è modificato nel senso che dopo l'art. 71 è inserito un nuovo articolo, che assume il n. 72, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, contenente lo ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche conformemente a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto, ad eccezione degli insegnamenti complementari che sono limitati a quelli di:

* 1) complementi di chimica tossicologica;
* 2) farmacologia molecolare;
* 3) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
4) chimica delle sostanze organiche naturali;
* 5) microchimica;
* 6) mineralogia;
7) prodotti dietetici;
8) prodotti cosmetici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 137.— GRECO

TABELLA XXVII-*bis*

LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: Diploma di maturità classica o scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) anatomia umana;
* 3) botanica farmaceutica;
* 4) chimica fisica;
* 5) chimica generale ed inorganica;
** 6) chimica organica I;
* 7) fisica;
8) fisiologia generale;
* 9) istituzioni di matematiche;
10) microbiologia e igiene.

Triennio:

11) analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) biochimica applicata;
* 14) chimica biologica;
* 15) chimica degli alimenti;
* 16) chimica farmaceutica applicata;
* 17) chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) chimica organica II;
* 20) farmacologia e farmacognosia;
21) impianti dell'industria farmaceutica;
22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) metodi fisici in chimica organica;
24) saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

* chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dei prodotti dietetici;
chimica dei prodotti cosmetici;
* complementi di chimica tossicologica;
* farmacologia molecolare;
impianti per laboratori galenici;
* microchimica;
* mineralogia;
prodotti dietetici;
prodotti cosmetici;
zoologia e parassitologia.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al III anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. 1038.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione « Centro ospedaliero S. Romanello », con sede in Milano.

N. 1038. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione « Centro ospedaliero S. Romanello », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 136. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. 1039.

Erezione in ente morale dell'« Istituto S. Giovanni Battista per l'infanzia », con sede nel comune di Venezia.

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Istituto S. Giovanni Battista per l'infanzia », con sede nel comune di Venezia, viene eretto in ente morale e raggruppato con le istituzioni decentrate dall'E.C.A. di Venezia. Viene, altresì, approvato lo statuto della predetta istituzione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 132. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. 1040.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale denominata « Pia Unione femminile S. Francesco Saverio », in Gravina di Puglia (Bari).

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione laicale denominata « Pia Unione femminile S. Francesco Saverio », con sede in Gravina di Puglia (Bari), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 143. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. 1041.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in Rho (Milano).

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 24 luglio 1965, integrato con dichiarazione del 2 ottobre 1965, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in Rho (Milano). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia, con il patrimonio costituito dall'edificio sacro con annesso terreno stralciati dal patrimonio della chiesa prepositurale di S. Vittore martire, in Rho.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 142. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. 1042.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Santo Natale, in Torino.

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 24 dicembre 1966, integrato con dichiarazione del 28 successivo, relativo alla erezione della parrocchia del Santo Natale, in zona S. Rita di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 141. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. **1043.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », nel comune di Genova.

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 22 dicembre 1965, integrato con dichiarazione del 29 successivo, relativo alla erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », in contrada Forte Quezzi del comune di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 139. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Pneumogeine » della ditta Prodotti Beolet di Milano. (Decreto di revoca numero 4086/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 maggio 1959, con il quale è stata registrata al n. 3534/*A* la categoria supposte sedative della specialità medicinale denominata Pneumogeine, a nome della ditta Prodotti Beolet - S.p.A., con sede in Firenze, via del Ponte di Mezzo, n. 5-*a*, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato, che da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, l'esito è stato sfavorevole, in quanto è stato rilevato:

a) lo iodio è risultato presente in forma ionica e non organica, come dichiarato;

b) nel metodo di analisi si parla di iodiometilato di esametilentetramina, componente risultante non dichiarato nella domanda di registrazione e non trovato nel prodotto dove lo iodio è sotto forma ionica;

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la composizione del prodotto è risultata non corrispondente al dichiarato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte sedative della specialità medicinale denominata « Pneumogeine » registrata al n. 3534/*A* in data 27 maggio 1959 a nome della ditta Prodotti Beolet - S.p.A., ora con sede in Milano - Liscate - strada Rivoltana.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11579)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Alveosol », della ditta Laboratorio fitoterapico G. Chimichi di Milano. (Decreto di revoca n. 4088/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 settembre 1958, con il quale è stata registrata al n. 14223 la specialità medicinale denominata Alveosol, sciroppo, flacone da gr. 220, a nome della ditta Laboratorio fitoterapico G. Chimichi, con sede in Milano, via Vivaio, 22, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Visto il decreto in data 18 maggio 1959, con il quale è stata registrata al n. 14223 la nuova confezione sciroppo, flacone da gr. 190 della suddetta specialità medicinale;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati presso il deposito della ditta suddetta, il predetto ha avuto esito non favorevole, in quanto è stato accertato che le quantità di potassio solfoguaiacolato e di sodio benzoato sono risultate inferiori, al dichiarato, rispettivamente, del 64 % e 35 %, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Alveosol », sciroppo, flacone da gr. 220, e della nuova confezione della medesima, sciroppo flacone da gr. 190, registrate al n. 14223, rispettivamente, in data 29 settembre 1958 e 18 maggio 1959, a nome della ditta Laboratorio fitoterapico G. Chimichi, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11581)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « S-Kerax Marchesi » della ditta C. B. Laboratorio cheratinizzazione dr. Marchesi di Milano. (Decreto di revoca n. 4087/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 26 gennaio 1961 con i quali sono state registrate rispettivamente ai numeri 18283 e 18283/1 la specialità medicinale S-Kerax Marchesi (6 supposte da gr. 1,5) e la serie pediatrica (6 supposte da gr. 1), a nome della ditta C. B. Laboratorio di cheratinizzazione dr. Marchesi, con sede in Milano, via Ettore Ponti, numeri 40-47, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, il medesimo ha avuto esito non favorevole, in quanto è stato accertato — nelle supposte adulti — che la quantità di metilcisteina cloridrato è risultata inferiore al dichiarato del 62 %, e le supposte pediatriche da sottoporre al controllo sono state riscontrate macchiate in bruno-scuro, e un campione delle medesime, senza numero di preparazione, anche con fuoruscita del materiale della supposta attraverso zone corrose del cellofan;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto anche che gli stampati sono stati abusivamente modificati in violazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto nel confezionamento della specialità medicinale sono state usate etichette e fogli illustrativi non corrispondenti a quelli, a suo tempo autorizzati, per cui, per la suddetta violazione, ricorrono gli estremi dell'art. 27, n. 3, dello stesso regolamento;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « S-Kerax Marchesi » (supposte adulti) e della serie supposte pediatriche, registrate, rispettivamente, ai numeri 18283 e 18283/1 con decreti in data 26 gennaio 1961, a nome della ditta C. B. Laboratorio di cheratinizzazione dr. Marchesi, con sede in Milano, via Ettore Ponti, 40-47.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11580)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Adrecal », della ditta A. Ceccarelli e C. di Firenze. (Decreto di revoca n. 4084/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 gennaio 1949, con il quale è stata registrata al n. 1686 la specialità medicinale denominata Adrecal nelle forme di preparazione: 10 fiale da 5 ml e 5 fiale da 10 ml, a nome della ditta A. Ceccarelli e C., con sede in Firenze, via Caponsacchi, 31, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, il prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato, in quanto sia nelle fiale da 5 ml che nelle fiale da 10 ml l'adrenalina è risultata assente ed inoltre nelle fiale da 10 ml il contenuto di calcio gluconato è risultato del 14,8 % inferiore al dichiarato, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Adrecal », nelle forme di preparazione 10 fiale da 5 ml e 5 fiale da 10 ml, registrata al n. 1686 con decreto in data 15 gennaio 1949, a nome della ditta A. Ceccarelli e C., con sede in Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

(11577) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e della relativa clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e la relativa clausola particolare di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, con sede in Milano:

Tar. 5 R, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tar. 4 R, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale, pagabile alla morte dello assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 ottobre 1967

(11420) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale » presso la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale » alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11883)

Autorizzazione all'Università di Camerino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Macerata n. 17827/2 in data 29 maggio 1967, l'Università di Camerino è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 4.500.000 i locali seminterrati dell'ex Palazzo Ducale sito in Camerino e distinti in quel Catasto urbano come appresso:

Partita 274, foglio 61, particella n. 146 sub. 7, via Salara civ. n. 2-4, piano S1, categoria C/2, classe 1, mq. 1102, rendita catastale L. 1928 di proprietà dei signori Cugini Otello, Aldo e Giovanni.

(11435)

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del prefetto di Perugia n. 11372/II in data 7 agosto 1967, l'Università di Perugia è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 24.795.000 un appezzamento di terreno sito in via del Giochetto n. 16, distinto al catasto rustico del comune di Perugia al foglio n. 236, particella 179, della superficie di Ha 0.4190 circa e particella 360/rata della superficie di Ha 0.4510 circa di proprietà dell'ing. Guido Tarocchi.

(11436)

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Roma n. 11338 in data 30 agosto 1967, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca del valore di L. 10.194.570 disposta dalla signora Sofia Annesi Piacentini da destinarsi alla facoltà di Architettura.

Con decreto del prefetto di Roma n. 11360 in data 29 agosto 1967, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca del valore di L. 5.000.000 disposta dalle signorine Paola e Renata Gini da destinarsi all'Istituto statistico della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

(11431)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Luzzatti » di San Polo di Piave ad accettare una donazione.

Con decreto n. 16635/2/74/29/div. II del 24 maggio 1967, il prefetto della provincia di Treviso, ha autorizzato la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Luzzatti » di San Polo di Piave, ad accettare la donazione della somma di L. 3.400.000, in titoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Americo Giol ».

(11430)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al Comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di San Germano dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.654.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11725)

Autorizzazione al Comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.212.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11724)

Autorizzazione al Comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.754.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11726)

Autorizzazione al Comune di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Crespadoro (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.445.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11727)

Autorizzazione al Comune di Enego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Enego (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.130.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11728)

Autorizzazione al Comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11729)

Autorizzazione al Comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Mamoiada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11730)

Autorizzazione al Comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Onifai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11731)

Autorizzazione al Comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11732)

Autorizzazione al Comune di Serri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Serri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11733)

Autorizzazione al Comune di Sindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Sindia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11734)

Autorizzazione al Comune di Triei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Triei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11735)

Autorizzazione al Comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Calcata (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.495.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11737)

Autorizzazione al Comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.944.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11741)

Autorizzazione al Comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.331.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11742)

Autorizzazione al Comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Tessennano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.056.676, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11738)

Autorizzazione al Comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Maissana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.653.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11739)

Autorizzazione al Comune di Beverino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Beverino (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.314.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11740)

Autorizzazione al Comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1967, il Comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.986.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11744)

Autorizzazione al Comune di Forno di Zoldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il Comune di Forno di Zoldo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.471.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11745)

Autorizzazione al Comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1967, il Comune di Fumane (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.196.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11746)

Autorizzazione al Comune di Albareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1967, il Comune di Albareto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.297.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11747)

Autorizzazione al Comune di Casale di Scodosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Casale di Scodosia (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11743)

Autorizzazione al Comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1967, il Comune di Gavorrano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.118.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11748)

Autorizzazione al Comune di Atzara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, il Comune di Atzara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11736)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 16 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,92	622,15	622,20	622,18	622,15	—	622,25	622,18	621,88	622,10
$ Can.	579,48	579,80	579,50	579,70	579,50	—	579,80	579,70	579,45	579,50
Fr. Sv.	143,96	143,96	143,97	143,98	143,10	—	143,98	143,98	143,96	144 —
Kr. D.	89,65	89,75	89,80	89,76	89,67	—	89,78	89,76	89,69	89,70
Kr. N.	86,94	87,01	87,05	87 —	86,90	—	86,99	87 —	86,94	86,95
Kr. Sv.	120,32	120,32	120,30	120,31	120,20	—	120,325	120,31	120,31	120,35
Fol.	172,97	173,01	173,04	173,05	173,05	—	173,03	173,05	172,99	172,03
Fr. B.	12,53	12,531	12,5325	12,5305	12,525	—	12,532	12,5305	12,53	12,535
Franco francese	126,92	126,95	126,97	126,96	126,90	—	126,95	126,96	126,92	126,97
Lst.	1730,53	1732,45	1732,69	1732,45	1732,25	—	1732,70	1732,45	1730,80	1732 —
Dm. occ.	155,97	156,10	156,07	156,12	156,10	—	156,13	156,12	156,04	156,12
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,06	24,0670	24 —	—	24,0675	24,0670	24,05	24,055
Escudo Port.	21,59	21,60	21,59	21,6075	21,60	—	21,597	21,6075	21,58	21,59
Peseta Sp.	10,38	10,39	10,38	10,3850	10,35	—	10,3875	10,3850	10,38	10,38

Media dei titoli del 16 novembre 1967

Rendita 5 % 1935	107,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1967

1 Dollaro USA	622,215
1 Dollaro canadese	579,75
1 Franco svizzero	143,98
1 Corona danese	89,77
1 Corona norvegese	86,995
1 Corona svedese	120.317
1 Fiorino olandese	173,04
1 Franco belga	12,531
1 Franco francese	126,955
1 Lira sterlina	1732,575
1 Marco germanico	156.125
1 Scellino austriaco	24.067
1 Escudo Port.	21.602
1 Peseta Sp.	10.386

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 10 ottobre 1966 al 16 ottobre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.175	1.031	zero	1.175	2.978	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenut netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello . .	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1 inferiore o uguale all'1,5 % .	7.359	9.206	2.044	7.359	6.166	14.921
	16	2 superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	6.787	1.992	8.153	9.044	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	6.762	1.727	8.603	9.744	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	6.732	1.409	9.143	10.584	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	6.717	1.250	9.413	11.004	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	6.702	1.250	9.683	11.424	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	6.637	1.250	10.853	13.244	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	6.497	1.250	13.373	17.164	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	6.903	5.537	742	6.903	7.794	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	5.512	477	7.353	8.494	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	5.482	159	7.893	9.334	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	8.163	5.467	zero	8.163	9.754	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	8.433	5.452	zero	8.433	10.174	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	5.387	zero	9.603	11.994	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.247	zero	12.123	15.914	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) .	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	7.956	794	6.109	4.916	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	30.069
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	51.116
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*) .	22.761	21.143	17.863	22.761	23.715	36.185
	48	b. altri	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% .	6.903 (*g*)	5.537 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	7.794 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	7.353 (*g*)	5.512 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	8.494 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	7.893 (*g*)	5.482 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	9.334 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	8.163 (*g*)	5.467 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	9.754 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	8.433 (*g*)	5.452 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	10.174 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	5.387 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.994 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	5.247 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.914 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) .	6.109 (*g*)	7.956 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.916 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % .	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) .	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.194
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	54.241

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	72.164 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	60.137)*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	60.137 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort .	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*l*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.686	11.416	zero	3.686	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	11.264	zero	2.249	5.760 (*i*)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	13.836

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15 973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.472	2.913	3.846	4.994 (*i*)	18.989
	80 84	II. altri	2.913	9.472	2.913	3.846	4.994 (*i*)	30.950
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmertal e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l' insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5767)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa Oleificio Sansificio Cooperativa Agricoltori Produttori - O.S.C.A.P., con sede in Fasano, frazione Pezze di Greco (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1967, la gestione commissariale della Società cooperativa « Oleificio Sansificio Cooperativa Agricoltori Produttori - O.S.C.A.P., con sede in Fasano, frazione Pezze di Greco (Brindisi), è stata prorogata fino al 30 marzo 1968.

(11349)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifica allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6321 in data 24 ottobre 1967, è stata approvata la modifica dell'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(11342)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale in destra del torrente Nure a Case del Nure in S. Damiano, in comune di S. Giorgio Piacentino (Piacenza).

Con decreto 27 maggio 1967, n. 565, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze e stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale in destra del torrente Nure a Case del Nure in S. Damiano segnato nel catasto del comune di S. Giorgio Piacentino al foglio n. 25 mappale 26 parte, di mq. 7460 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° agosto 1959, in scala 1:4000 dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11472)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente Annà, in comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

Con decreto 7 aprile 1967, n. 394, del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze é stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto fluviale, in destra, del torrente Annà, segnato nel catasto del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), al foglio 27, par. 382 (mq. 2420) e 383 (mq. 500), di complessivi mq. 2920, ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 dicembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11413)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il prof. Sante Battocchi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia);

2) il dott. Raffaele Franceschetti è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia);

3) il dott. Giovan Battista Gnoni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia);

4) il sig. Cesare Manni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poli (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1967

Il Governatore: CARLI

(11885)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il dott. Giustino Angelucci è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paglieta (Chieti);

2) il sig. Feliciangelo Pantano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Marco la Catola (Foggia);

3) il sig. Giuseppe-Annibale Morlino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza);

4) il sig. Michele Faraone è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Picerno (Potenza);

5) il dott. Eugenio Ferretti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pignola (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1967

Il Governatore: CARLI

(11887)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santadi (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari - sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Umberto Brenau è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santadi (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1967

Il Governatore: CARLI

(11886)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista », categoria degli operai specializzati, ruolo delle lavorazioni, del concorso a trecento posti di operaio dello Stato dell'Amministrazione militare marittima.

Nel foglio d'ordine del Ministero della difesa n. 83 del 14 ottobre 1967, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista », categoria degli operai specializzati, ruolo delle lavorazioni, approvata con decreto ministeriale 2 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1967, registro n. 92 Difesa, foglio n. 48.

(11354)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e della prova pratica di stenografia del concorso pubblico per esami a ventuno posti di stenografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli Uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte e la prova pratica di stenografia del concorso pubblico per esami a ventuno posti di stenografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli Uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 19 luglio 1967, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, (Quartiere Trastevere), nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1967, con inizio alle ore otto.

(11597)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a diciotto posti di tecnico specializzato di laboratorio, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a diciotto posti di tecnico specializzato di laboratorio, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 135 del 31 maggio 1967 avrà luogo in Roma presso l'archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (EUR - viale Europa), il giorno 14 dicembre 1967 con inizio alle ore 8.

(11865)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3242 in data 22 giugno 1967 con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1965;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica consorziale Monteu Roero-S. Stefano Roero;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Mascarello Giovanni;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Mascarello Giovanni, nato a Novi Ligure (Alessandria) il 6 novembre 1927, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Monteu Roero-S. Stefano Roero.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Monteu Roero - Capo consorzio - il sindaco del predetto Comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 23 ottobre 1967

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(11478)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4060 del 16 agosto 1966, col quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cagliari, dell'Ordine dei medici della provincia di Cagliari e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Sani prof. Guelfo, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Cagliari;

Bonfiglio dott. Biagio, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Bullitta dott. Nicola, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ragazzo dott. Paolo, specialista in ostetricia;

Alpi Cleofe, ostetrica condotta di Selargius.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Guglielmo Crescenzo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Cagliari non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Cagliari, addì 10 ottobre 1967

Il medico provinciale: PINTUS

(11699)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 104 del 13 gennaio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dell'anzidetto concorso;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Bari, dall'Ordine provinciale dei veterinari e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1966, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Pellegrini dott. Mario, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Ressa dott. Donato, vice prefetto ispettore della prefettura di Bari;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, docente di ruolo presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Romanelli prof. dott. Valentino, docente di ruolo presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia;

Gigante dott. Giuseppe, veterinario condotto titolare del comune di Alberobello.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Mario Ambrosi, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Bari non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 27 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: SCARAPELLINI

(11624)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2500 del 10 aprile 1967, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia, dall'Ordine dei veterinari della provincia di Foggia e dalle Amministrazioni comunali e consorziali interessate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1966 è costituita come appresso:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Serra dott. Ugo, veterinario provinciale superiore;

De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, direttore dell'Istituto di medicina veterinaria legale presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università agli studi di Milano;

Romanelli prof. dott. Valentino, direttore dell'Istituto di tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università agli studi di Perugia;

Corvelli dott. Francesco, veterinario condotto titolare del comune di Manfredonia.

Segretario:

Vitale dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Foggia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 3 novembre 1967

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(11605)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.